

## **CODICE DEONTOLOGICO DEGLI ASSOCIATI UNINTERMEDIARI**

**Associazione Professionale Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria Sede Legale via Borromei, 9 Milano Codice Fiscale 79922910151 segreteria@unintermediari.it**

### **PREMESSA**

Gli Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria consulente in operazioni di finanza straordinaria associati ad UNINTERMEDIARI (d' ora in poi Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria) esercitano la propria attività in piena libertà, autonomia e indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi dei condomini, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all'attuazione della legge. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela della legge, degli interessi degli utenti e degli scopi dell'associazione.

### **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

#### **Art. 1 – Ambito di applicazione.**

Le norme deontologiche si applicano a tutti i Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria che siano associati UNINTERMEDIARI, in forma singola ovvero associata, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi, nonché a tutti coloro di cui questi si avvalgano nello svolgimento dell'attività. Il rispetto di tale norma è obbligatorio per tutti gli associati UNINTERMEDIARI.

#### **Art. 2 – Potestà disciplinare.**

Spetta agli organi disciplinari e precisamente al Collegio dei Probiviri, così come indicato nell'articolo 9 dello Statuto che è parte integrante del presente Codice Deontologico, la potestà di infliggere sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche. Le sanzioni sono: il richiamo, la censura, l'ammonimento, la sospensione e la espulsione dall'associazione. Esse sono adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione. La pubblicazione di tali sanzioni avverrà a cura di UNINTERMEDIARI presso le competenti zone territoriali per l'opportuna conoscenza degli utenti.

#### **Art. 3 – Doveri di probità, dignità e decoro.**

Il Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare il Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale o il presente codice deontologico anche secondo le norme previste dall'art. 9 dello Statuto Associativo. Anche al di fuori dell'esercizio della professione di Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria ha il dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i doveri professionali e nella dignità della professione. Il Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria è soggetto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività, quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l'immagine della categoria e della associazione. Chiunque riporti una condanna penale per reati contro il patrimonio non può essere iscritto alla associazione.

#### **Art. 4 – Doveri di lealtà e correttezza.**

L' Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.

#### **Art. 5 – Dovere di fedeltà.**

È dovere del Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria svolgere con fedeltà la propria attività professionale. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento del Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria che compia consapevolmente atti contrari all'interesse dei propri rappresentati.

#### **Art. 6 – Dovere di diligenza.**

Il Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria deve adempiere i propri doveri professionali con la massima diligenza.

#### **Art. 7 – Dovere di segretezza.**

È dovere del Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato. Il Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex clienti. La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga al Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria per chiedere consulenza senza che il mandato sia accettato. Il Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale. Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria per lo svolgimento delle attività di intermediazione aziendale. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

#### **Art. 8 – Dovere di indipendenza.**

Nell'esercizio dell'attività professionale il Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni. Il Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale in contrasto con quelli dei propri clienti.

#### **Art. 9 – Dovere di competenza.**

Il Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza e adeguata organizzazione di mezzi e di persone. Il Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria deve valutare, per il caso di questioni di particolare impegno e complessità, l'opportunità della cooperazione con altri professionisti competenti e abilitati.

#### **Art. 10 – Dovere di aggiornamento professionale.**

È dovere del Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze. Il Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico, contabile, finanziario e fiscale, acquisendo i crediti formativi secondo quanto disposto dall'associazione e dal suo Statuto nell'articolo 4.

#### **Art. 11 – Dovere di evitare incompatibilità.**

È dovere del Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'Associazione, comunque, nel dubbio,

richiedere il parere della propria associazione. Il Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria non deve porre in essere attività riservate a professionisti abilitati ed iscritti a Ordini e Collegi.

**Art. 12 – Informazioni sull'attività professionale.**

Il Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell'informazione devono rispondere a criteri di trasparenza, veridicità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. Il Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, tranne che questi lo consentano. Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione. In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.

**Art. 13 – Divieto di accaparramento di clientela.**

Il Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere incarichi.

**Art. 14 – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive.**

Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, il Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive nei confronti dei colleghi, dei clienti e dei terzi.

**TITOLO II – RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONE**

**Art. 15 – Divieto di attività senza titolo.**

L'iscrizione all'Associazione costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività professionale con l'utilizzo del relativo titolo.

**Art.16 – Diritto all'Uso del Logo dell'associazione.**

Il Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria può utilizzare nella targa, corrispondenza ed altro il logo e la denominazione dell'Associazione di appartenenza rispettando forma e colori, purché in permanenza del rapporto associativo così come indicato dall'art. 25 dello Statuto.

**Art.17 – Dovere di reperibilità.**

Il Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria deve tempestivamente comunicare all'associazione ogni variazione dei propri recapiti telefonici come di domicilio professionale. Ove organizzato in maniera stabile e professionale, deve garantire periodi, (non superiori a due settimane lavorative) di formazione professionale (stage) presso di sé, concorrendo a curare la formazione dei nuovi associati.

**Art.18 – Dovere di riservatezza.**

Cessato il rapporto associativo, il Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria deve astenersi dal fornire informazioni ad altre associazioni di categoria sull'associazione di appartenenza.

**Art. 19 – Dovere di collaborazione.**

Il Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria ha il dovere di collaborare con gli Organi direttivi dell'Associazione di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire ai predetti Organi fatti a sua conoscenza relativi al digital export management che richiedano iniziative o interventi collegiali. Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento. Qualora tali Organi Direttivi richiedano all'iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.

### **TITOLO III - RAPPORTI CON I COLLEGHI**

#### **Art. 20 – Rapporto di colleganza.**

Il Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi, appartenenti o meno alla stessa associazione di categoria, un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. Nell'attività professionale il Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria deve ispirare la propria condotta all'osservanza del codice

deontologico, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza. Il Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria è tenuto a rispettare la puntualità in ogni occasione di incontro con i colleghi. Il Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria deve opporsi a qualunque comportamento dei colleghi che comporti pregiudizio per la parte assistita.

#### **Art. 21 – Rapporti con i collaboratori.**

Il Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria associato UNINTERMEDIARI deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione all'apporto ricevuto.

#### **Art. 23 – Notizie riguardanti il collega**

L'esibizione di documenti relativi alla posizione personale di un collega e l'utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che l'uso di tali notizie sia necessario alla tutela di un diritto. Il Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti denigratori sull'attività professionale di un collega.

### **TITOLO III - RAPPORTI CON I CLIENTI**

#### **Art. 24 – Rapporto di fiducia.**

Il rapporto con i clienti è fondato sulla fiducia. Il Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria con il conferimento del mandato deve stabilire con l'assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale chiari e inequivocabili.

#### **Art. 25 – Autonomia del rapporto.**

Il Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria ha l'obbligo di tutelare gli interessi dei propri clienti nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell'osservanza della legge e dei principi deontologici. Il Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire

comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità. Il Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita.

#### **Art. 26 – Obbligo di Massima diligenza.**

Il Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria deve attenersi nei rapporti con i propri clienti ad un comportamento improntato alla civiltà, cortesia e trasparenza; nel caso ne sia richiesto un intervento in questioni tra le parti, è tenuto alla più assoluta imparzialità; deve custodire la documentazione fornitagli per tutto il periodo previsto dal mandato conferitogli.

#### **Art. 27 - Conflitto di interessi.**

Il Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito. Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento di un precedente mandato limiti l'indipendenza del Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria nello svolgimento di un nuovo incarico.

#### **Art. 28 – Restituzione di documenti.**

Il Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l'espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta. L' Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l'avvenuto pagamento.

#### **Art. 29 – Richiesta di pagamento.**

Il Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria deve chiedere compensi commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per lo svolgimento dell'incarico.

#### **Art. 30 – Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso.**

Il Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria associato UNINTERMEDIARI può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia all'incarico e rendiconto relativo alle attività svolte.

#### **Art. 31 – Rinuncia al mandato.**

Il Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria ha diritto di rinunciare al mandato. In caso di rinuncia al mandato il Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria deve dare alla parte assistita un preavviso di mesi due.

### **TITOLO IV - RAPPORTI CON I TERZI**

#### **Art. 32 – Rapporti con i terzi.**

Il Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria associato UNINTERMEDIARI ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti dei propri collaboratori e colleghi e di tutte le persone in genere con cui venga in contatto nell'esercizio della professione.

#### **Art. 33 – Obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.**

Il Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria è tenuto a provvedere regolarmente all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità del Business Advisor - Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria di rispettare i propri doveri professionali.